



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



RETERURALE
NAZIONALE
20142020



reterurale.it
f t y i in

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA ED ECOSCHEMI NELLA SEMPLIFICAZIONE DELLA PAC

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2024 - ORE 10.00 - 12.30
FORMA SPAZI - CENTRO EVENTI, VIA CAVOUR 181 (ROMA)

L'evoluzione del quadro normativo delle BCAA nella condizionalità in attuazione del regolamento (UE) 2024/1468: focus sulle norme BCAA 6, 7 e 8

*Antonio Frattarelli, MASAF
Isabella Foderà, MASAF-ISMEA*



Regolamento (UE) 2024/1468 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

Ridefinizione delle BCAA 6, 7 e 8, con applicazione dall'anno di domanda 2024:

- ✓ Necessità di alleggerire gli obblighi a carico degli agricoltori
- ✓ Consapevolezza della COM che alcuni obblighi sono sproporzionati rispetto all'effettivo contributo al raggiungimento dell'obiettivo della norma

Criticità primo anno di attuazione della PAC 2023-2027

1. sfavorevole congiuntura tra conflitto russo-ucraino e impatto del cambiamento climatico
2. instabilità dei mercati e compromissione della redditività delle imprese agricole
3. danno alle produzioni per eventi climatici estremi sempre più frequenti (siccità, inondazioni)

➤ Inoltre, il regolamento consentirà agli Stati Membri di prevedere:

- a) deroghe temporanee e mirate a determinate norme di condizionalità nel caso di condizioni meteorologiche avverse (non entrano nel PSP, sono definite *ex post* rispetto all'evento che ne determina la necessità, secondo procedure legali e di comunicazione ai beneficiari definite dallo SM)
- b) esenzioni specifiche limitatamente ad alcune norme (BCAA 5, 6, 7 e 9) per particolari situazioni agronomiche/culture su specifici tipi di suolo o in caso di danneggiamento dei prati permanenti da parte di fauna selvatica o specie invasive (entrano nel PSP con procedura di emendamento, sono soggette all'approvazione della COM).

| Norma BCAA | Titolo | Novità |
|--|---|--|
| BCAA 6 <i>(ex BCAA 4 della condizionalità 2014-2022)</i> <i>(cambia obiettivo rispetto alla Condizionalità 2014-2022)</i> | <p><i>Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Preservare la fertilità del suolo attraverso la protezione del suolo nei periodi più sensibili, ossia quello di massima piovosità (contrasto dei fenomeni di ruscellamento, con conseguente lisciviazione di nutrienti e perdita di sostanza organica).</i></p> | <p>A chi si applica Seminativi e colture permanenti (frutteti e vigneti), su terreni privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel)</p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenere una copertura del suolo per 60 gg consecutivi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo (si controlla l'assenza di lavorazioni*), ottenibile attraverso applicazione di due obblighi, alternativi tra di loro: <ol style="list-style-type: none"> copertura vegetale, ottenibile per inerbimento naturale o seminato*; lasciare in campo i residui colturali della coltura precedente il periodo sensibile*. <p><small>* Per inerbimento spontaneo si intende assenza di lavorazioni; sono ammesse lavorazioni che non interrompono la copertura vegetale del terreno o che lasciano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).</small></p> <div> <div>Deroghe</div> <ul style="list-style-type: none"> Inserimento della deroga per le colture sommerse, come il riso, con relativa giustificazione. </div> |

| Norma BCAA | Titolo | Novità |
|--|---|---|
| <p>BCAA 6</p> <p><i>(ex BCAA 4 della condizionalità 2014-2022)</i></p> <p><i>(cambia obiettivo rispetto alla Condizionalità 2014-2022)</i></p> | <p><i>Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili</i></p> <p>Cosa cambia? Il titolo della norma* ----->>></p> | <p>Regolamento (UE) 2024/1468 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni</p> <p>«Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri»</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gli Stati membri possono tener conto, in particolare, del breve periodo vegetativo <u>derivante dalla lunghezza e dal rigore del periodo invernale</u> nelle regioni interessate. ➤ Modifica con emendamento del PSP, ma attuativa dall'anno di domanda 2024, senza approvazione della COM. <p>Questa disposizione esclude la necessità di un periodo di fermo lavorazioni estivo, come richiesto dalla COM in fase negoziale di approvazione del PSP.</p> <p><i>*Modifica che è stata presentata con emendamento III del PSP (notificato il 25 ottobre 2024).</i></p> |

| Norma BCAA | Titolo | Novità |
|---|---|---|
| BCAA 7 <i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, dove però era presente come diversificazione colturale)</i> | <p><i>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati</i></p> | <p>A chi si applica (a partire dal 2024 – inteso come anno «zero» - perché in deroga per il 2023) Seminativi in pieno campo e senza protezioni, eccetto colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.</p> <p>Sono, inoltre, esentate le aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; • la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; • con una superficie di seminativi fino a 10 ettari. <p>A queste esenzioni, solo per la rotazione, è stata aggiunta l'ulteriore esenzione per le colture sommerse, come da titolo della norma.</p> <p>Le colture condotte in biologico od in integrato sono già conformi alla rotazione/diversificazione.</p> <p>DM 29 febbraio 2024, n.101344, che modifica il DM 9 marzo 2023, n. 147385: Modifica il punto elenco delle esenzioni, eliminando la lettera e). In coda al punto elenco, si introduce un nuovo capoverso «<i>Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi ai requisiti della presente norma</i>», in allineamento con l'Allegato III del reg. (UE) 2021/2115</p> |

| Norma BCAA | Titolo | Novità |
|---|--|--|
| BCAA 7 <i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, dove però era presente come diversificazione colturale)</i> | <p><i>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati</i></p> | <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevedere un cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, a livello di parcella • Non è ammessa la monosuccessione, ad esempio, di frumento duro, tenero, tritcale, spelta, farro, in quanto appartengono allo stesso genere botanico • Per il rispetto della norma, sono ammesse le colture secondarie, purché portate a fine ciclo produttivo e che permangano in campo per almeno 90 giorni; non sono ammesse le cover crops che permangono solitamente 60 giorni e non arrivano, quindi, al termine del ciclo produttivo <div> <p>Deroghe</p> <p>Sui seminativi in regime di aridocoltura (debitamente giustificata) è ammessa la stessa coltura per 2 anni, purché la parcella rientri in una rotazione triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sui seminativi in zone montane è ammessa la stessa coltura per 3 anni, purché il terreno sia coperto da colture secondarie ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo, o, in alternativa, ogni anno, sia garantito un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi </div> |

| Norma BCAA | Titolo | Novità |
|---|--|---|
| BCAA 7 <i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, dove però era presente come diversificazione colturale)</i> | <i>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</i> Cosa cambia? Introduzione della diversificazione colturale* | <p>Regolamento (UE) 2024/1468 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Possibilità di introdurre, a livello nazionale, la diversificazione colturale, come opzione alternativa alla rotazione colturale, nel rispetto dei seguenti criteri minimi: <ul style="list-style-type: none"> a) se la superficie aziendale a seminativo è compresa tra 10 e 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi; b) se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi. ➤ Il beneficiario può scegliere se attuare sui seminativi la rotazione (come descritta nelle slide precedenti) o la diversificazione (con le stesse esenzioni previste per la rotazione). Periodo di controllo: tra il 9 aprile e il 30 giugno. ➤ Modifica con emendamento del PSP, ma attuativa dall'anno di domanda 2024 senza approvazione della COM. <p><i>*Modifica che è stata presentata con emendamento III del PSP (notificato il 25 ottobre 2024).</i></p> |

| Norma BCAA | Titolo | Novità |
|---|---|--|
| <p>BCAA 7</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, dove però era presente come diversificazione colturale)</i></p> | <p><i>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</i></p> <p>Cosa cambia? Introduzione della diversificazione colturale*</p> | <p>Diversificazione colturale come da <i>ex-greening</i>:</p> <p>Indicazione di cosa si intende per “diversificazione colturale”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. colture appartenenti a generi botanici differenti; 2. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee; 3. terreni lasciati a riposo; 4. erba o altre foraggere. <p>La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere.</p> <p>Il genere <i>Triticum spelta</i> è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.</p> |

| Norma BCAA | Titolo | Novità |
|---|---|--|
| BCAA 8 <i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi)</i> | <p><i>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</i></p> <p><i>B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</i></p> <p><i>C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Tutela della biodiversità e delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione di uccelli e impollinatori</i></p> | <p>A chi si applica</p> <p>Obbligo A., sui seminativi (a partire dal 2024* – inteso come anno «zero» - perché in deroga per il 2023**)</p> <p>Sono esentate dal rispetto dell'obbligo A. le aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; • la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; • con una superficie di seminativi fino a 10 ettari; <p>Obbligo B., su tutte le superfici agricole</p> <p>Obbligo C., su tutte le superfici agricole</p> <p><small>*Il regolamento (UE) 2024/587 ha introdotto un'opzione alternativa per assolvere all'obbligo A</small></p> <p><small>**Nel 2023, i beneficiari di ecoschemi e interventi agroambientali aventi la BCAA 8 come baseline per gli impegni in essi previsti, non hanno comunque potuto derogare dal rispetto dell'obbligo A sulle superfici oggetto di impegno.</small></p> |

| Norma BCAA | Titolo | Novità |
|---|---|---|
| BCAA 8 <i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi)</i> | <p><i>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</i></p> <p><i>B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</i></p> <p><i>C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Tutela della biodiversità e delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione di uccelli e impollinatori</i></p> | <p>Obblighi</p> <p>A. Destinare una percentuale pari al 4% di seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi, raggiungibile con terreni a riposo, fasce tampone (BCAA 4), le fasce inerbite (BCAA 5), e le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui all'impegno B. In alternativa, il regolamento (UE) 2024/587 consente di assolvere all'obbligo del 4% attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superfici ed elementi non produttivi, inclusi i terreni a riposo e/o - colture azotofissatrici*, senza impiego di PF, e/o (Fattore Ponderazione: 1) - colture intercalari**, senza impiego di PF (Fattore Ponderazione: 1) <p><small>*elenco non esaustivo nel DM del 27 febbraio 2024, n. 96279 di attuazione del regolamento comunitario</small> <small>**lo scopo principale non è la raccolta ma la protezione del suolo, nel periodo intercorrente tra la raccolta e la semina di due colture a scopo produttivo</small></p> <p>B. Mantenere gli elementi del paesaggio identificati territorialmente: stagni, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati, margini dei campi, boschetti nel campo, alberi monumentali.</p> <p>C. Non eseguire potature tra il 15 maggio e il 15 agosto</p> <div> <p>Deroghe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Previste solo per impegni B. e C. e in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario, eliminazione di specie invadenti, pollonanti o non autoctone, interventi culturali di ordinaria manutenzione (ad esempio, diradamenti) </div> |

| Norma BCAA | Titolo | Novità |
|---|---|--|
| BCAA 8 <i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi)</i> | <p>Cosa cambia? Eliminazione dell'obbligo A. dalla condizionalità, a patto che questo sia inserito all'interno di un ecoschema*</p> | <p>Regolamento (UE) 2024/1468 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni</p> <p>➤ <u>Titolo della norma</u></p> <p>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</p> <p>B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (non eliminazione)</p> <p>C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</p> <p>➤ Modifica con emendamento del PSP, ma attuativa dall'anno di domanda 2024, solo se lo SM applica un ecoschema che includa il mantenimento delle superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo, o la creazione degli elementi caratteristici del paesaggio.</p> <p>*Modifica che è stata presentata con emendamento III del PSP (notificato il 25 ottobre 2024).</p> <div> <p>Deroghe</p> <ul style="list-style-type: none"> Previste solo per impegni B. e C. e in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario, eliminazione di specie invadenti, pollonanti o non autoctone, interventi culturali di ordinaria manutenzione (ad esempio, diradamenti) </div> |

| Norma BCAA | Titolo | Novità |
|---|--|--|
| <p>BCAA 8</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi)</i></p> | <p><i>Cosa cambia? Eliminazione dell'obbligo A. dalla condizionalità, a patto che questo sia inserito all'interno di un ecoschema*</i></p> | <p>➤ <u>Titolo della norma</u></p> <p>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</p> <p>A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (non eliminazione)</p> <p>A. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</p> <p>A. Su tutte le superfici agricole, mantenere gli elementi del paesaggio identificati territorialmente: stagni, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati, margini dei campi, boschetti nel campo, alberi monumentali.</p> <p>B. Su tutte le superfici agricole, non eseguire potature tra il 15 maggio e il 15 agosto</p> <p>> Si elimina dal dispositivo della norma ogni riferimento all'ex obbligo A., comprese l'elenco delle esenzioni e l'elenco delle superfici non produttive (terreni a riposo, fasce tampone, fasce inerbite ecc.) ed elementi non produttivi che concorrevano al 4% di seminativi aziendali. Si elimina, quindi, anche il riferimento alla deroga parziale di cui al reg. (UE) 2024/587.</p> <p>> Si eliminano le definizioni di terreno a riposo, fascia tampone e fascia inerbita.</p> |

Attuazione nazionale del regolamento (UE) 2024/1468: DM 28 giugno 2024, n. 289235

Deroghe temporanee

- ✓ Mirate a **determinate norme di condizionalità** nel caso di **condizioni meteorologiche avverse**, in caso di condizioni meteorologiche che impediscano ai beneficiari di conformarsi alle norme BCAA in un determinato anno
- ✓ **Limitate, nel tempo** e nel loro campo di applicazione ai beneficiari o **zone colpite** dalle condizioni meteorologiche avverse
- ✓ **Adottate con provvedimenti** da Autorità nazionale, oppure regionale/provinciale competente, in quest'ultimo caso previa presentazione all'Autorità nazionale
- ✓ Una volta adottate, le deroghe sono trasmesse ad AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle deroghe nel corso dei controlli

Esenzioni specifiche

- ✓ Limitate ad alcune norme (**BCAA 5, 6, 7 e 9**)
- ✓ Necessarie **per porre rimedio a problemi specifici** nell'applicazione di tali norme – ad es. particolari situazioni agronomiche/culture su specifici tipi di suolo o in caso di danneggiamento dei prati permanenti da parte di fauna selvatica o specie invasive - e non ostacolano in modo significativo il contributo di ciascuna di tali norme ai relativi obiettivi principali
- ✓ **Presentate al Masaf** (valutazione in accordo con AGEA relativamente alle modalità e agli strumenti di controllo) che le sottopone a preventiva **approvazione della Commissione europea**
- ✓ Hanno **validità** per l'intera programmazione 2023-2027

Domande e Risposte BCAA 7 – Diversificazione colturale

1. L'adempimento della BCAA 7 mediante l'opzione della diversificazione colturale può essere consentito dal 2025 anche a coloro che nel 2024 hanno adempiuto alla BCAA 7 senza completare nell'anno la rotazione con la coltura secondaria?

L'osservanza della BCAA 7 mediante la diversificazione colturale è una possibilità, alternativa alla rotazione, offerta a partire dall'inizio del 2024 dal Regolamento (UE) 2024/1468 (Regolamento per la semplificazione della PAC).

Rispetto alla modalità attuativa di questa disposizione, l'AdG nazionale ha predisposto uno specifico quesito per la Commissione Europea (CE), con cui chiede se il Regolamento (UE) 2024/1468 preveda che l'opzione diversificazione colturale, ai fini dell'osservanza della BCAA 7, sia possibile già dal 2025 anche per coloro che nel 2024 non hanno completato la rotazione con una coltura secondaria.

Domande e Risposte BCAA 7 – Passaggio rotazione – diversificazione (2/1)

2. A fronte dei molteplici quesiti provenienti dal territorio, è necessario chiarire, anche con esempi, come dovrà essere gestito l'eventuale passaggio dalla rotazione alla diversificazione, che è una possibilità, alternativa alla rotazione, offerta dal Regolamento (UE) 2024/1468 per assolvere alla norma BCAA 7 sin dall'anno di domanda 2024.

Premesso che la rotazione prevede il cambio di coltura nella singola parcella mentre la diversificazione prevede la presenza di più colture in un anno nella stessa azienda, il seguente esempio chiarisce le modalità di assolvimento della BCAA 7 nel caso di un agricoltore che percepisce pagamenti diretti ma che non ha presentato domanda per interventi (ECO/SRA) che abbiano la BCAA 7 come baseline pertinente.

- 2023 “anno di deroga” al rispetto della BCAA 7 ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1317
- 2024 “anno zero” per l'attuazione della BCAA 7, assolvibile nel modo seguente:

Domande e Risposte BCAA 7 – Passaggio rotazione – diversificazione (2/2)

- 1) attuando una coltura principale e poi una secondaria nell'arco del 2024 e quindi “chiudendo” la rotazione nello stesso anno 2024. Il beneficiario potrà passare alla diversificazione colturale nel 2025 (esempio 1);
- 2) attuando solo una coltura (principale) nel 2024, per cui l'agricoltore avrà due possibilità:
 - a. continuare con la rotazione nel 2025, effettuando un cambio di coltura a livello di parcella e “chiudendo” pertanto la rotazione nel 2025, così da poter passare alla diversificazione nel 2026 (esempio 2.a):
 - b. opzione subordinata alla risposta della CE al quesito specifico di cui alla FAQ 1, passare alla diversificazione già nel 2025 (esempio 2.b). In ogni caso, dal 2025 in poi, la scelta della rotazione consentirebbe l'adempimento dell'obbligo in un anno solo se all'interno dello stesso anno la coltura primaria fosse seguita da una coltura secondaria, richiedendo in caso contrario l'adempimento dell'obbligo sul biennio.

Per le modalità di applicazione della BCAA 7, come modificata a seguito della pubblicazione del Regolamento (UE) 2024/1468, nel caso di interventi aventi la norma BCAA 7 come baseline pertinente, si vedano le FAQ del documento “Domande e Risposte Eco-Schema 4 – Dicembre 2024”.

Domande e Risposte BCAA 7 – Passaggio rotazione – diversificazione (2/3)

| Tabella riassuntiva delle ipotesi nel caso in cui la BCAA 7 non sia baseline di interventi | | | | | | | |
|---|--------|----------------|---|------------------|---|------------------|---|
| | 2023 | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| | | Modalità BCAA7 | Scelta colturale | Modalità BCAA 7 | Scelta colturale | Modalità BCAA 7 | Scelta colturale |
| esempio 1) | deroga | rotazione | coltura principale + coltura secondaria | diversificazione | più colture in un anno nella stessa azienda | | |
| esempio 2.a) | deroga | rotazione | solo coltura principale | rotazione | coltura di specie botanico diverso | diversificazione | più colture in un anno nella stessa azienda |
| esempio 2.b) <i>(opzione subordinata a risposta della CE a quesito specifico)</i> | deroga | rotazione | solo coltura principale | diversificazione | più colture in un anno nella stessa azienda | | |

Domande e Risposte BCAA 7 – Coltura principale

3. Cosa si intende per coltura principale ai fini della diversificazione?

Ai fini della diversificazione, la coltura principale è la più importante rispetto all'ordinamento produttivo aziendale, da intendersi come la coltura che risulta più estesa (e per più tempo) nel periodo 9 aprile – 30 giugno.

Domande e Risposte BCAA 7 – Superfici a riso, biologico e integrato

4. Ai fini della diversificazione (per le aziende con superficie a seminativo superiore a 10 ettari e fino a 30 ettari oppure superiore a 30 ettari), le superfici a riso, ad agricoltura biologica o a produzione integrata devono essere sottratte dal calcolo della superficie aziendale a seminativo (dal momento che il riso è esente dal rispetto della norma, mentre biologico e integrato sono già conformi all'obbligo)? Se sì, le due o tre colture dovranno essere individuate sulla superficie restante in base alla dimensione di quest'ultima?

Le superfici a riso/colture sommerse devono rispettare la norma ai fini della diversificazione. Pertanto, esse sono incluse nel calcolo della superficie aziendale a seminativo e il numero di colture che devono essere presenti in campo è determinato in base alla superficie a seminativo aziendale complessiva. Come specificato nel Reg. (UE) 2024/1468, se tali superfici concorrono al superamento o superano da sole il limite percentuale del 75%, l'intera azienda è esente dalla norma.

Le superfici condotte in agricoltura biologica e produzione integrata sono già conformi alla norma, come specificato anche nel Reg. (UE) 2024/1468, sia ai fini della rotazione che a quelli della diversificazione. Tali superfici non sono, pertanto, computate ai fini della superficie aziendale a seminativo complessiva per quanto riguarda la scelta dell'opzione della diversificazione.

Domande e Risposte BCAA 7 – Cessione dei terreni

5. Come viene disciplinato il controllo sul produttore che acquisisce parcelle sottoposte a obbligo rotativo dall'anno precedente, nel caso in cui lo stesso non rispettasse l'impegno? Viene applicata la sanzione solo sul produttore cessionario?

Al caso in questione si applica l'articolo 4, comma 3, del DM 147385 del 9 marzo 2023 (decreto condizionalità), che stabilisce che in caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario, e che pertanto l'agricoltore sarà tenuto a verificare gli obblighi/impegni che interessano le parcelle acquisite.

Analoga disposizione si trova nell'articolo 3, comma 1, del DM 93348 del 26 febbraio 2024 (decreto griglie), il quale specifica, inoltre, che le autorità di gestione regionali e provinciali prevedono specifiche modalità di attribuzione delle conseguenze per inosservanze imputabili al cedente o al rilevatario.



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



RETERURALE
NAZIONALE
20142020



reterurale.it
f t y i in

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA ED ECOSCHEMI NELLA SEMPLIFICAZIONE DELLA PAC

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2024 - ORE 10.00 - 12.30
FORMA SPAZI - CENTRO EVENTI, VIA CAVOUR 181 (ROMA)